



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 37 del 03/04/2012 -
Determinazione nr. 740 del 04/04/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Eurochem 2000 S.r.l. - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Porcia, Via Ponte della Zitta n. 16.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Moras Giuseppe nato a Porcia (PN) il 10.12.1951 e residente in Porcia via Bottego, in qualità di Legale Rappresentante della Società Eurochem 2000 S.r.l., con sede legale ed operativa in Porcia via Ponte della Zitta n. 16 ha presentato l'istanza, datata 05.04.11 assunta al prot. n. 29863 del 05.04.11 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in affluente del rib Bujon di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 639 del 07.04.08;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 09.05.11 assunte al prot. n. 39129 del 13.05.11, del 18.10.11 assunte al prot. n. 75687 del 21.10.11, del 13.03.12 assunte al prot. n. 24995 del 15.03.12, del 02.04.12 anticipate tramite fax nella medesima data;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare e con timbro di professionista abilitato:

- Tav. 1, lay-out generale in scala 1:100 del 17.10.11;
- Note integrative del 18.10.11, del 13.03.12 e del 02.04.12;
- Estratto planimetrico da C.T.R. del marzo 2012 con indicazione della provenienza e del percorso della condotta dove si immette lo scarico della ditta;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale nr. 735 del 08.04.04:
sottoscritti dal titolare e con timbro di tecnico abilitato:

- Tav. 2, ubicazione dell'insediamento, scala 1:5000 del 15.12.03;

sottoscritti dal titolare:

- relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico comprensiva di schema a blocchi del sistema depurativo;
- integrazione alla relazione tecnica comprensiva di schema a blocchi sull'utilizzo tecnologico delle acque;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione di data 05.04.11 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 09.05.11, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alla precedente autorizzazione che trattasi di laboratorio di analisi su campioni di acque, rifiuti, ecc;
le acque che generano lo scarico derivano da:

- a) acque reflue domestiche;
- b) acque reflue industriali derivanti in particolare dal lavaggio della vetreria e dei componenti plastici usati in laboratorio;
- c) acque di raffreddamento e per la creazione del vuoto;
- d) acque meteoriche di dilavamento;

le acque reflue domestiche subiscono trattamento in fossa Imhoff;

le acque reflue industriali e di raffreddamento vengono trattate in vasca condensagrassi e sono campionabili a piè d'impianto nel "pozzetto di controllo" indicato in Tav. 1 del 17.10.11;

le acque suddette, così trattate, vengono inviate al pozzetto di ispezione interno, indicato con la sigla P.I. nella Tav. 1 del 17.10.11 unitamente alle acque meteoriche di dilavamento piazzali e superfici coperte che non trascinano con sé elementi residuali dell'attività;

a valle di tale pozzetto P.I. confluiscono nell'ultimo pozzetto posto in proprietà le acque meteoriche di dilavamento non contaminate dall'attività che si raccolgono sul terreno argilloso circostante l'edificio;

lo scarico finale è accessibile per i controlli anche nel pozzetto di ispezione esterno posto oltre il confine di proprietà che, come affermato dalla Società Eurochem 2000 S.r.l. "*... risulta ispezionabile in sicurezza e con possibilità di raccolta campioni di reflui non mescolati con reflui di altra provenienza*";

il recapito dello scarico è un condotto cementizio che porta al Rio Rizziol sul quale la Società Eurochem 2000 S.r.l. dichiara "*...non siamo in grado di affermare con sicurezza la presenza di acqua sorgente costante ...*";

VERIFICATO che Cromo totale, Mercurio, Rame e Zinco sono utilizzati nell'attività dalla quale origina lo scarico;

PRESO ATTO dal rapporto di prova n. 0703525 del 30.03.07 sui reflui di scarico trasmessi da Eurochem 2000 S.r.l. che i suddetti parametri sono presenti allo scarico dall'attività;

RITENUTO di applicare la disciplina di cui al punto 1.2.3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 in quanto Cromo totale, Mercurio, Rame e Zinco, utilizzati nell'attività e presenti allo scarico, sono tra gli elementi richiamati al comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che le prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 sono applicabili "*...ove il Piano di tutela lo preveda*" e che detto Piano non è ancora stato emanato;

DATO ATTO che in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che "*lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione*";

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 35395 del 02.05.11, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Porcia;
- con nota prot. n. 9596 del 03.02.12 sono state chieste informazioni inerenti, tra l'altro, la necessità di chiarire la natura della condotta nella quale si immette lo scarico e se la stessa abbia costante presenza d'acqua sorgente e periodi di asciutta inferiori a 120 giorni all'anno al fine di poter stabilire se il recapito dello scarico possa essere considerato corso d'acqua superficiale o suolo;

CONSIDERATO che

- il Comune di Porcia con nota prot. n. 6244/P del 09.03.12, assunta al prot. n. 23938 del 13.03.12, in merito alla natura della condotta nella quale si immette lo scarico e del rio Rizziol, ha comunicato che *"...Durante il sopralluogo del 23 febbraio 2012 il rio...Rizziol aveva presenza di acqua...la condotta acque meteoriche recapitante nel rio Rizziol aveva esigua presenza costante d'acqua ...Il rio...Rizziol e la condotta acque meteoriche dovrebbero essere monitorati per l'intero corso dell'anno per verificare se sussistono periodi di asciutta"*;
- la Società Eurochem 2000 S.r.l.:
con nota del 13.03.12, assunta al prot. n. 24995 del 15.03.12 ha comunicato, tra l'altro, che *"...il Rio Rizziol evidenzia presenza costante di acqua"*;
con nota del 02.04.12, inviata tramite fax nella medesima data, dichiara che *"...sul condotto cementizio che porta al Rio Rizziol non siamo in grado di affermare con sicurezza la presenza di acqua sorgente costante ..."*;

RITENUTO che il recettore dello scarico debba essere considerato suolo dal momento che non è stata indicata la natura della condotta dove si immette lo scarico, in particolare se la stessa abbia costante presenza d'acqua o presenti periodi di asciutta superiori a 120 giorni all'anno;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo che sostituisca l'autorizzazione in essere, in quanto il recapito dello scarico deve essere considerato suolo;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 27.03.12 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 13 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, di imporre, come concordato nel suddetto incontro del 27.03.12:

- allo scarico generale il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
- allo scarico parziale dal depuratore il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo allegato;
- per lo scarico il rispetto di quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 700,00 introitati:

- € 600,00 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 2493 e 2494 del 12.04.11;

RILEVATO altresì che non è stato possibile effettuare il campionamento sulle acque di scarico, come comunicato da ARPA con verbale assunto al prot. n. 53856 del 12.07.11, ragione per cui non è possibile procedere al conguaglio in questa sede sia dell'autorizzazione attuale quanto per quella rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 639 del 07.04.08;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi per l'autorizzazione di cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale n. 639/08 e per la presente, riguardano i costi per le istruttorie della Provincia, i pareri tecnico-ambientali e le analisi chimiche su campione dello scarico da effettuarsi da parte di ARPA FVG e, pertanto, si procederà ad unico conguaglio dietro presentazione di fatture da parte di detto Ente;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società EURO CHEM 2000 S.r.l., con sede legale e operativa in Porcia, Via Ponte della Zitta n. 16, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico in condotto cementizio da considerarsi suolo di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i punti di misurazione dello scarico sono fissati in corrispondenza
 - dello scarico generale nel punto indicato in Tav. 1 del 17.10.11 con la dicitura "pozzetto di ispezione esterno", subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
 - dello scarico parziale nel "pozzetto di controllo" posto subito a valle della vasca condensagrassi;
 - b) deve essere rispettata, per lo scarico generale, la disciplina attualmente vigente per recapito su suolo di scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza; mentre, per lo scarico parziale dal depuratore, i limiti della Tabella 4 vanno rispettati per le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo allegato;
 - c) inoltre, deve essere rispettato per lo scarico quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
 - d) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza)
 - e) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui industriali, dalla data di esecutività della presente autorizzazione, con frequenza almeno annuale su: COD, solventi clorurati e organici aromatici, cromo totale, cromo esavalente, nichel, piombo, rame, mercurio, zinco, fenoli, idrocarburi totali, fosforo totale;
 - f) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - g) il rispetto dei valori limite di emissione non potrà essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - h) i dispositivi per il trattamento delle acque reflue domestiche devono essere spurgati con la periodicità prevista dalla DCIA 04.02.1977 nel rispetto della normativa in materia e devono essere tenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
 - i) vengano rispettate le prescrizioni di cui al punto 1.2.3 dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 qualora il Piano di tutela lo preveda.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà

essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 639 del 07.04.08.
8. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettamento, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.

- e) contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, proporre delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del DLgs 152/06.
14. Di dare atto che si procederà a conguaglio delle spese sostenute, per la presente autorizzazione e per la precedente rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 639 del 07.04.08, dietro presentazione di fatture da parte di ARPA anche in ordine alle analisi sulle acque di scarico ancora da effettuarsi.
15. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Porcia, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 04/04/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

